

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE Con delibera del 3 febbraio 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa istituiva l'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Bassano del Grappa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 4/3/2010, n° 28. Con delibera del 15/12/2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ha fatto proprio l'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Bassano del Grappa, a seguito dell'incorporazione del Tribunale di Bassano del Grappa e dell'incorporazione dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa a quello di Vicenza nominandolo Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Vicenza.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA L'OMF è una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest'ultimo. Le spese per il funzionamento dell'OMF sono coperte dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA. L'OMF è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA . L'OMF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente o da un suo delegato. Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro a garanzia dei rischi derivanti a qualunque titolo dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall'OMF.

ART. 3 - SCOPO

L'OMF svolge l'attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010, nonché l'attività conciliativa e di mediazione di ogni altra

controversia civile e commerciale mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'Albo professionale degli Avvocati di Vicenza.-

L'OMF svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione anche mediante la stipula di convenzioni con altri Ordini degli Avvocati e altri Organismi di Mediazione e la possibilità di avvalersi di strutture di altri organismi di mediazione, per come previsto dall'art. 7 comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

ART. 4 - SEDE

L'OMF ha la propria sede legale e operativa nella sede dell'Ordine degli Avvocati a Palazzo Gualdo in Piazzetta Gualdi n. 7. Ha un'ulteriore sede operativa nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 28/2010, in via Ettore Gallo n° 24, ed una sede in Bassano del Grappa (VI), via Marinali n° 32 finchè rimarrà aperto l'ufficio dell'ordine degli Avvocati di Vicenza.-

Per il lavoro di segreteria, l'OMF può svolgere le sue funzioni anche presso i locali degli organismi con i quali può aver stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 3 lettera a) dello statuto.

ART. 5 - PERSONALE DIPENDENTE

L'OMF si avvale del personale messo a disposizione dal COA e del personale messo a disposizione dagli organismi con i quali può aver stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 3 lettera a) dello statuto

Detto personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dei servizi; gli è altresì fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEL OMF

L'OMF è composto da cinque membri scelti dal COA tra i propri iscritti.-

I Componenti dell'OMF svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'OMF è il Presidente del COA o suo delegato. Al suo interno l'OMF elegge a maggioranza di voti il Segretario. I componenti

dell'OMF restano in carica in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del OMF, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere assunte, promuove l'attività dell'OMF e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

ART. 8 - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'OMF, cura l'esecuzione di ogni delibera del OMF, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e sostituzione del mediatore, tiene il registro degli affari di mediazione personalmente o attraverso il personale messo a disposizione del COA o quello messo a disposizione dagli organismi con i quali possono essere state stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 3 lettera a) dello statuto, personale che comunque dirige per il buon funzionamento dell'Organismo.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E COMPITI DELL'OMF

L'OMF viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità.

L'OMF è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'OMF sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà custodito presso la segreteria del COA.

Le decisioni dell'OMF sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

L'OMF:

- disciplina la propria organizzazione;
- decide sulle domande di iscrizione, sospensione o cancellazione dei mediatori dall'elenco;
- decide sulle domande di ricsuzione dei Mediatori;
- individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;

- provvede all'assegnazione delle indennità ai mediatori;
- trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- predispone il rendiconto contabile finanziario;
- sceglie il personale.

L'OMF è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori e a sottoporlo al COA per la ratifica, anche in ragione delle domande che perverranno.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal OMF dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

ART. 10 - LA SEGRETERIA

La Segreteria è costituita dal personale messo a disposizione dell'OMF dal COA, oppure dal personale messo a disposizione dagli organismi con i quali l'OMF può aver stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 3 lettera a) dello statuto.-

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi indispensabili per il corretto svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, anche con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo, nei limiti di quanto previsto nel regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

ART. 11 - L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'OMF, per svolgere le sue funzioni, si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore. L'OMF è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al COA per la ratifica.

L'OMF deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni biennio, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato, dopo la ratifica del COA, al Ministero competente.

ART. 12 - REQUISITI DEL MEDIATORE

Il mediatore deve essere un Avvocato iscritto nell'Albo ordinario o speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza che sia in possesso di una specifica formazione iniziale e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi di Legge.

Il mediatore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità :

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o per delitti a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;

Il mediatore dovrà inoltre:

- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
- non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
- non essere iscritto a più di cinque organismi di mediazione;
- essere in possesso di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale specificamente estesa all'attività di mediazione;
- essere iscritto da almeno 4 anni all'Albo degli Avvocati di Vicenza.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera;
- sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- informare immediatamente l'OMF, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possano avere rilevanza agli effetti delle

prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera nella procedura in corso di trattazione;

- partecipare agli eventi formativi di aggiornamento professionale organizzati dall'Organismo o da altri enti abilitati con cadenza almeno biennale.

ART. 14 - DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

L'OMF provvederà a individuare la procedura di turnazione dei mediatori, da utilizzare nell'ipotesi in cui il mediatore non sia scelto di comune accordo delle parti.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 28/10 secondo il modello predisposto (Allegato B)

In caso di dichiarata incompatibilità, l'OMF provvede a designare un nuovo mediatore.

Il designato mediatore, salve le ipotesi di incompatibilità, non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio. In ipotesi di ingiustificata astensione dall'incarico per oltre tre volte in un anno sarà cancellato d'ufficio dall'elenco. In ogni caso, dopo ogni astensione verrà reinserito in fondo alla lista di turnazione.

ART. 15 - PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; può avvalersi, ove lo ritenga necessario o utile ai fini della conciliazione, dell'ausilio di un esperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile.

ART. 16 - INDENNITA'

Le indennità versate dalle parti saranno liquidate dall'OMF ai mediatori.

L'OMF tratterà per finanziare l'organizzazione e per perseguire gli scopi dell'Organismo il 40% dell'indennità corrisposta.

ART. 17 - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;

- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato;
- d) nel caso di assunzione del mediatore di funzioni o cariche nell'ambito dell'OMF;
- e) nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitiva, qualora irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno;
- c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

Del provvedimento di sospensione e di cancellazione è immediatamente notiziato il COA di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, salvi i casi di eccezionale urgenza, vengono assunti dall'OMF, previa audizione del mediatore.

ART. 18 - NORME DI PROCEDURA - RINVIO

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori e per l'attivazione del procedimento di mediazione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto.(Allegato A)

ART. 19 - MEZZI DELL'ORGANISMO

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale messo a disposizione dal COA o di altri organismi con

i quali abbia stipulato specifica convenzione, giusta previsione statutaria di cui all'art. 3 lett.a).

E tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

ART. 20 - CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTABILE

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di conciliazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'OMF.

L'OMF è tenuto a depositare entro il 15 luglio di ogni anno (semestre gennaio/giugno) ed il 8 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA, alla prima seduta utile dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

ART. 21 - NORMA DI CHIUSURA

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura dovrà essere approvata dal COA e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura diverrà efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge.

ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente Statuto:

A) Regolamento di procedura B) Dichiarazione di indipendenza e imparzialità
Vicenza

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' Io sottoscritto _____

designato dall'OMF di Vicenza quale mediatore fra le seguenti parti: •

_____ rappresentata

da _____

assistita

da _____

_____ •

_____ rappresentata

da _____

assistita

da _____

_____ dichiaro di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ed in particolare dichiaro • di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate, • che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parte interessate alla conciliazione, • la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi, • che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate
Vicenza lì

REGOLAMENTO

di Procedura e Codice Etico

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Proposizione della domanda
- Art. 3 Introduzione del procedimento
- Art. 4 Luogo della Mediazione
- Art. 5 Nomina del mediatore
- Art. 6 Cause di incompatibilità e sostituzione del mediatore
- Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Esito dell'incontro di mediazione
- Art. 9 Tirocinio
- Art. 10 Riservatezza
- Art. 11 Indennità
- Art. 12 Indennità per i non abbienti
- Art. 13 Sospensione o cancellazione dell'OMF dal registro
- Art. 14 Norma di chiusura
- Art. 15 Entrata in vigore e modifiche del regolamento
- Allegato a) Tabella delle indennità
- Allegato b) Scheda di valutazione

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ai sensi degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10 e successive modificazioni, il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
- Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ART. 2 - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA

- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una specifica domanda presso la Segreteria dell'Organismo.

- La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Organismo e disponibile presso le segreterie dello stesso, nella sede principale di Vicenza in via Ettore Gallo n°24 o nella sede secondaria di Bassano del Grappa in via Marinali n° 32 finché rimarrà aperto l'ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza o scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza (www.ordineavvocati.vicenza.it) ed andrà depositata preferibilmente via PEC o presso le segreterie sopra indicate unitamente a tante copie quante sono le parti chiamate in mediazione, ognuna corredata degli eventuali documenti allegati o preferibilmente via PEC
- La domanda deve indicare l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i dati di identificazione delle parti, l'elezione di domicilio, il loro codice fiscale, l'eventuale e-mail e, se nominati, i dati di identificazione degli avvocati che le rappresentano. Qualora esistente, all'istanza deve essere allegato l'atto o documento contenente la clausola di mediazione.
- L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. La parte che aderisce al procedimento può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.
- L'adesione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Organismo e disponibile presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza oppure scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza (www.ordineavvocati.vicenza.it) e va depositata preferibilmente via PEC o presso la sede principale dell'Organismo, corredata degli eventuali documenti allegati e di una copia dell'adesione e dei documenti per l'istante.
- La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; inoltre l'istanza e la dichiarazione di adesione devono contenere l'impegno della parte a tenere nel procedimento un comportamento leale.

- Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.
 - Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
 - Al momento di presentazione della domanda e al momento del deposito dell'adesione ciascuna parte deve depositare copia del bonifico dell'avvenuto pagamento dell' indennità per spese di avvio così calcolate un importo di euro 40,00 + iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- . Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente.-
- All'atto del deposito della domanda o dell'adesione la Segreteria dell'Organismo, può accertare l'identità del depositante.

ART. 3 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO

- Depositata la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli Affari di mediazione, nel quale verranno inseriti tutti gli atti e i documenti presentati dalle parti.
- Gli atti e documenti del procedimento, salvo il disposto di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legislativo 28/10 e successive modificazioni e qualora le parti non li abbiano espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti. Gli atti ed i documenti depositati in sede di sessione separata sono oggetto di diritto di accesso solo per la parte che li ha prodotti, salvo suo consenso a che ne prendano visione anche le altre parti.
- I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- All'atto di deposito della domanda, la Segreteria rilascerà, per ogni parte a cui andrà comunicata l'istanza di mediazione, una busta con il

logo dell'organismo al cui interno verranno collocati: una copia vidimata dell'istanza corredata dai documenti ivi richiamati, una copia del regolamento dell'organismo, una copia del modulo di adesione ed il provvedimento con cui: a) si invitano le altre parti a comparire all'incontro fissato avanti il mediatore designato nel giorno e nell'ora ivi specificati e a comunicare la loro adesione preferibilmente nel termine di 15 giorni con il deposito del modulo di adesione predisposto dall'OMF (che dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4) e con il contestuale versamento delle spese di avvio della procedura a loro carico; b) è indicata la quota a loro carico delle spese di mediazione da versarsi entro 8 giorni prima del secondo incontro; c) si dà avviso alle parti che dovranno partecipare personalmente, o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti; d) si avvisano le parti della necessità di farsi assistere da un Avvocato per la mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 D.lgs 28/2010; e) si avvisano altresì le parti che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Una copia del suddetto provvedimento verrà consegnata alla parte istante.

- Entro i successivi 2 giorni la busta così composta dovrà essere inviata, anche a onere del richiedente - che Vi apporrà nel retro i propri estremi come mittente-, alle altre parti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 28/10 e successive modificazioni.

- Le spese di mediazione vanno corrisposte per intero prima del incontro di mediazione tramite bonifico bancario sul conto a ciò dedicato e, giusto il disposto di cui all'art. 2 comma 8 del Regolamento, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In caso di mancato versamento della metà delle stesse, l'incontro non si terrà e il

procedimento di mediazione verrà sospeso per trenta giorni. Il periodo di sospensione non si computa, in ogni caso, dal termine di durata massima di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28/10 e successive modificazioni.

- Le spese di avvio della procedura già versate dalle parti verranno trattenute dall'organismo.

ART. 4 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

- La mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o nei locali già messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Vicenza Via Ettore Gallo e finché sarà aperto l'ufficio dell'Ordine degli Avvocati in Bassano del Grappa, in via Marinali n° 32.

ART. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE

- La nomina del mediatore avverrà in base allo scorrimento della lista dell'OMF, seguendo l'ordine progressivo della stessa e l'ordine cronologico di ricevimento delle domande. Le parti potranno altresì scegliere congiuntamente uno specifico mediatore individuato tra quelli inseriti nella lista dell'OMF, consultabile anche sul sito www.ordineavvocati.vicenza.it.

Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco e il rinunciante verrà nominato per l'incarico cronologicamente successivo. In tutti gli altri casi di rinuncia, il nominativo del mediatore verrà ricollocato in calce alla lista.

ART. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

- Il mediatore versa in situazione di incompatibilità: a) se ha avuto rapporti professionali con una delle parti della mediazione negli ultimi due anni; b) se una delle parti sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali; c) in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale; d) in presenza di rapporti o circostanze di fatto che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità anche in relazione a quanto previsto dall'art. 815 cpc.

- Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di indipendenza e imparzialità oltre che dell'assenza di cause di incompatibilità di cui al precedente comma 1.
- Successivamente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve comunicare all'OMF e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è venuto a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.
- L'OMF provvede alla sostituzione del mediatore: a) a seguito della comunicazione di cui al comma 3 e in ogni altra circostanza in cui il mediatore motivatamente comunichi di non poter proseguire la propria opera; b) qualora il mediatore sia sospeso o cancellato dall'elenco; c) a seguito di congiunta motivata richiesta delle parti; d) a seguito di ricusazione di una parte.
- I membri dell'OMF non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'OMF medesimo.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

- Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia; in nessun caso, comunque, svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'accordo raggiunto, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il Mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro previsto dall'art. 84 del D.Lgs 21.06.13 n.69 convertito in legge n.98 del 9.08.13 durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.-

- Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
- Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in eventuali sessioni separate.

- In casi particolari, qualora vi sia congiunta richiesta delle parti che si impegnino a sostenere in via solidale i relativi oneri in via anticipata al momento del conferimento dell'incarico, le stesse possono individuare e nominare nella procedura un perito o consulente tecnico nominato tra gli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Vicenza; il compenso degli esperti verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti e comunque su accordo delle parti.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza accordo.-

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il Mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale risulterà la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria così come previsto dall'art.1 I° comma lett.A del D.lgs. 28/2017.-

- Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore formula una proposta se le parti concordemente lo chiedono in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del d.Lgs. 28/2010.-

La proposta del Mediatore è comunicata alle parti per iscritto, a cura della segreteria, con modalità comprovanti la data di ricezione.- Le parti faranno pervenire al Mediatore tramite la segreteria , per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o rifiuto della proposta.- In mancanza di risposta , la proposta si considera rifiutata.-

Il mediatore, d'intesa con le parti , può fissare eventuali incontri successivi al primo.-

- Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, con l'assistenza di un Avvocato.

- Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

- Agli incontri potranno partecipare, con il consenso delle parti, altri mediatori, ai fini dello svolgimento del tirocinio di cui al successivo art.9.

ART. 8 - ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

- In caso di accordo, il verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dal mediatore dà atto dell'esito positivo e contiene la fissazione dell'aumento dell'indennità di mediazione posta solidalmente a carico delle parti. Allo stesso viene allegato un separato atto di accordo, sottoscritto unicamente dalle parti intervenute e dai rispettivi avvocati se presenti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti con le esenzioni previste dalla vigente normativa.
- La Segreteria rilascia alle parti che ne facciano richiesta le copie autentiche del verbale e dell'accordo sottoscritto.
- In caso di mancato accordo, il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell'esito negativo dell'incontro in termini riassuntivi attestando: a) l'avvenuto avvio della Mediazione; b) la eventuale mancata partecipazione alla Mediazione; c) la conclusione della Mediazione d) la proposta del Mediatore, se richiesta da entrambe le parti. In nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo.
- Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda di valutazione del servizio (Allegato b) che deve essere sottoscritta dalle parti e depositata in Segreteria; quest'ultima, qualora sarà resa operativa la piattaforma ministeriale on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ne curerà la successiva trasmissione al responsabile della tenuta del registro presso il Ministero di Giustizia, previa indicazione, da parte dell'OMF, delle procedure telematiche che si intendono utilizzare al fine di garantire la sicurezza della comunicazione ed il rispetto della riservatezza.
- Al termine del procedimento di mediazione verrà, altresì, restituita a ciascuna parte tutta la documentazione dalla stessa prodotta.

ART. 9 - TIROCINIO

- Presso l'OMF potrà essere svolto tirocinio assistito. Esso consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.
- I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione per il consenso di cui art.7

comma 9. Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

- L' OMF consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.
- Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

ART. 10 - RISERVATEZZA

- Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti ovvero allegati alla richiesta di avvio della mediazione, nonché prodotti o comunque utilizzati durante la stessa, sono riservati.
- Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di OMF non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al comma precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
- Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non utilizzare, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione;
 - ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
 - la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
- Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

ART.11 - INDENNITA'

- Le indennità, corrispondenti alle sole spese di mediazione (escluse, quindi, le spese di avvio), sono determinate in base al valore della lite

così come riportato nella Tariffa allegata al presente regolamento (Allegato a).

- L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma del medesimo Allegato a):
- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta su richiesta congiunta delle parti;
- Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risultasse diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima del incontro di mediazione tramite bonifico bancario sul conto a ciò dedicato e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento.
- Ai fini della corresponsione delle spese di procedura di cui al comma 1, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga su concorde richiesta delle parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso è determinato secondo quanto stabilito al precedente art. 7 comma 4.

ART. 12 - INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti che versino nelle condizioni per

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art 76 DPR 115\2002 dovranno depositare alla Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

- In tale ipotesi non è dovuta all'OMF l'indennità di cui all'art.11 riferibile alla parte ammessa al beneficio; di ciò sarà fatta annotazione nel Registro degli affari di mediazione.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza su proposta dell'OMF, in sede di bilancio consuntivo annuo, delibera circa l'eventuale ripartizione di parte dell'attivo di bilancio a favore dei mediatori che abbiano svolto la loro attività in procedimenti in cui una o più parti risultano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

ART. 13 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'OMF DAL REGISTRO

- In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 14 –

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle

materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;

- l'indicazione dei recapiti degli avvocati, se presenti;

- l'indicazione del valore della controversia;

- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura. In particolare, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso la segreteria dell'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;

- l'uso improprio dei verbali di mediazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione

comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

ART. 15 NORMA DI CHIUSURA

Per quant'altro non previsto si applica il decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento.
- Eventuali modifiche del presente regolamento e dei suoi allegati non produrranno effetti sulle procedure di mediazione in corso alla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente regolamento:

- a) Tabella delle indennità e criteri per la determinazione della stessa ai sensi dell'art. 16 D.M. 180/10 così come modificato dal D.M. 145/11
- b) Scheda di valutazione del servizio

TABELLA DELLE INDENNITA' E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART.16 D.M.180/10 COSI' COME MODIFICATO DAL D.M.145/11

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000 Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

ART.16 D.M.180/10 COSI' COME MODIFICATO DAL D.M.145/11:
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 + iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

12. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO N.....r.m.

Nome e cognome della parte _____

Nato a _____ il _____ residente in _____
_____ via _____

1) Non soddisfacente - 2) Poco soddisfacente - 3) Buono - 4) Più che buono - 5) Ottimo

Come giudica le informazioni verbali ricevute dalla Segreteria per attivare la mediazione?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica i tempi di attesa della Segreteria

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in Segreteria

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica l' idoneità dei locali destinati alla mediazione

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Come giudica COMPLESSIVAMENTE il servizio

1 - 2 - 3 - 4 - 5

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:

Vicenza lì _____ / _____ / _____

Firma _____